

A

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, letti ed espliciti gli articoli 29 comma 1 lett. b) e 32 legge 31.12.2012 n. 247, all'Adunanza n. 18 del 26.06.2019, ha approvato il seguente regolamento:

1. È costituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato una "Commissione di Conciliazione", al fine di assolvere ai compiti e alle prerogative che gli articoli 13 comma 9 e 29 comma 1 lett. o) legge 31.12.2012 n. 247 attribuiscono al Consiglio dell'Ordine, ovverosia al fine di intervenire, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte fra gli iscritti o tra costoro e i praticanti avvocati o fra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle. La Commissione è composta da n. 6 membri scelti fra gli appartenenti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e svolgerà funzioni conciliative in composizione di tre membri per volta all'interno dei quali verrà nominato il membro Coordinatore;
2. La domanda di conciliazione, a pena d'improcedibilità della stessa, deve essere formulata per iscritto, preferibilmente utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Consiglio dell'Ordine, e deve contenere, oltre all'indicazione delle parti e dei loro dati anagrafici, l'indicazione anche sintetica dei motivi del contendere con allegati gli atti e i documenti necessari ai fini di una loro illustrazione.
3. La domanda di conciliazione, nonché i relativi atti e documenti allegati a corredo della stessa, deve essere depositata presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in originale o, in alternativa, a mezzo pec, da inviarsi all'indirizzo: segreteria@pec.avvocati.prato.it.

Al momento del deposito, l'interessato dovrà autorizzare il trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio dell'Ordine.

4. Entro sette giorni dal deposito della domanda di conciliazione, il Presidente o il Segretario del Consiglio dell'Ordine provvede a trasmetterne copia alla controparte, a mezzo pec o raccomandata a/r, unitamente a copia del presente regolamento, con invito a far pervenire per iscritto, con qualsiasi mezzo recettizio, la propria adesione nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione.

La parte destinataria, entro lo stesso termine, avrà facoltà di prendere visione e/o estrarre copia dei documenti e degli atti alla stessa allegati, previa corresponsione dei costi per l'estrazione delle copie. Decorso infruttuosamente tale termine perentorio,



così come in caso di diniego esplicito, il Presidente o il Segretario del Consiglio dell'Ordine ne dà comunicazione via pec o a mezzo raccomandata a/r al richiedente, e il procedimento di conciliazione viene archiviato definitivamente.

In caso di adesione, il Presidente o il Segretario del Consiglio dell'Ordine comunica alle parti, a mezzo pec o raccomandata a/r, l'avviso di convocazione contenente i dati delle parti, la data e l'ora dell'incontro, e il luogo deputato per il suo svolgimento. In caso di impedimento di una delle parti a presenziare all'incontro nella data e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, è onere della stessa far pervenire senza ritardo presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine istanza scritta di rinvio. In tal caso, il Presidente o il Segretario del Consiglio dell'Ordine, fisseranno senza indugio nuova data e nuovo orario per l'espletamento del tentativo di conciliazione, dandone immediato avviso alle parti a mezzo pec o a mezzo raccomandata a/r.

In ogni caso il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dal momento in cui perviene l'adesione presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine, pena l'infruttuosità dello stesso.

5. All'incontro fissato per l'esperimento del tentativo di conciliazione partecipano almeno tre membri della Commissione di Conciliazione istituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Non possono partecipare al singolo tentativo di conciliazione i membri della Commissione che, rispetto alle parti del procedimento, partecipino con una di esse ad una stessa società o associazione o esercitano la professione negli stessi locali. La Commissione di Conciliazione dopo aver preventivamente informato i partecipanti circa l'obbligo di riservatezza cui sono tenuti in ordine alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite in sede conciliativa, fanno loro sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione del presente regolamento unitamente all'impegno a rispettare il dovere di riservatezza e all'autorizzazione al trattamento dei dati personali in relazione alla controversia.

Le parti devono comparire personalmente, eventualmente accompagnate da una persona di fiducia, parimenti tenuta all'obbligo di riservatezza.

Il tentativo di conciliazione viene esperito con procedimento orale e senza formalità.

Del tentativo di conciliazione viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti all'incontro.

In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, nel verbale verrà dato atto dei termini dell'accordo raggiunto.

In caso di esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, così come nell'ipotesi di assenza ingiustificata di una delle parti, nel verbale verrà dato atto unicamente della

sola presenza dei partecipanti all'incontro e della mancata riuscita del tentativo di conciliazione esperito.

In entrambi i casi del verbale, debitamente sottoscritto dai partecipanti, viene rilasciata copia informale a ciascuna delle parti, che ne attesterà l'avvenuta ricezione in calce all'originale.

Qualora l'accordo sia raggiunto e la conciliazione attenga a compensi del professionista, il verbale potrà essere depositato a cura e spese dell'interessato presso la Cancelleria del Tribunale che ne rilascerà copia in forma esecutiva con l'apposizione della prescritta formula ex art. 29, comma 1, lettera o), Legge Professionale.

6. Le parti, e i loro eventuali accompagnatori di fiducia, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante l'esperimento del tentativo di conciliazione.
7. Tutti i termini previsti nel presente Regolamento, che scadono in giorno prefestivo o festivo, si intendono prorogati di diritto al primo giorno successivo non festivo, e sono sospesi dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno.
8. Alla fine di ciascun semestre, alla prima Adunanza di Consiglio utile, i membri della Commissione di Conciliazione presenti, relazioneranno oralmente il Consiglio dell'Ordine circa le questioni trattate e l'esito delle stesse.

Nell'ipotesi in cui i membri della Commissione di Conciliazione, nel corso dell'intero *iter* procedurale disciplinato dal presente Regolamento, vengano a conoscenza di fatti e circostanze suscettibili di rilievo deontologico per l'iscritto, ne informeranno senza indugio il Consiglio dell'Ordine per le determinazioni di Sua competenza.

Man. P. P. P. P. P.
J.

